

N. 926²³/2013 R. G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- Sezione I^a civile -

REP. 983/2013

composta dai Magistrati:

dott. Vittorio ROSSI
dott. Liana M.T. ZOSO
dott. Guido SANTORO

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di reclamo promossa con ricorso depositato in data 7/1/2013

da

azione

in persona del liquidatore, _____, con sede in Vicenza,
elettivamente domiciliata in Venezia, S. Marco 2891, presso lo studio dell'avv. _____
la rappresenta e difende in causa, unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti A. _____
del foro di Vicenza, per procura a margine del reclamo;

one

- reclamante -

contro

MASSA DEI CREDITORI

IN PERSONA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO "LIQUIDAZIONE"

dott. G. _____ con studio in l

_____ n. 49;

- COMMISSARIO GIUDIZIALE -

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI VICENZA

con sede in Milano, via Dell'Innovazione n. 1/B, in persona del procuratore speciale Mauro Pastore, in
forza di procura rep. 98492 notaio Misericocchi di Milano, rappresentata e difesa in causa, per procura a
margine della memoria difensiva, dagli avv.ti M. Cimetti e G. Parente del foro di Verona ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Schiavon, in Mestre via Miranese n. 3;

ZANOTTI S.P.A.

OGGETTO: reclamo ex art. 183 l. fall. L. F. avverso il decreto del tribunale di Vicenza 27 dicembre 2012 con il
quale è stata rigettata la domanda di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto da
liquidazione s.p.a. in data 4/7/2012.-

discussa all'udienza del 21 marzo 2013.

Premesso che

1. Con ricorso depositato in cancelleria il 4/7/2012, B.T. s.p.a. in liquidazione ha chiesto al tribunale di Vicenza di essere ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori con apporto di "nuova finanza" da parte di terzi (Nuova Finanza s.r.l.) per la somma di € 300.000,00 e con previsione di pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. e nella percentuale del 4,0756% di tutti i restanti creditori, sia privilegiati che chirografi.
2. Il tribunale di Vicenza, con decreto del 13/7/2012, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della B.T. s.p.a.
3. Il nominato commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall. ha espresso parere favorevole alla proposta di concordato preventivo e i creditori, in sede di adunanza, hanno dato voto favorevole per il 65,71% approvando il concordato.
4. Nella procedura di omologazione il c.g. ha confermato il proprio parere favorevole e due dei creditori dissenzienti, Zanotti s.p.a. e Equitalia Nord s.p.a., hanno proposto opposizione.

Per quanto qui di interesse il creditore Equitalia Nord S.p.a. ha rilevato la violazione dell'art. 182 *ter* l.fall. della proposta concordataria in quanto prevedente il pagamento in misura solo percentuale del credito per IVA, oltre a eccepire che il voto era stato viziato dalla acquisizione dei crediti da parte dell'ex socio e presidente del consiglio di amministrazione della società e di Abafin s.r.l. (socio di B.T.).

5. Il tribunale di Vicenza con decreto in data 27/12/2012 ha respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo, revocando il decreto di ammissione e fissando l'udienza per l'audizione della debitrice ai sensi dell'art. 15 l.fall.
6. Con il ricorso di cui in epigrafe B.T. ha proposto reclamo avverso detto decreto, chiedendo, previa revoca del decreto di rigetto, l'omologazione del concordato presentato da B.T. s.p.a. in liquidazione, con ogni connesso e conseguente provvedimento.
7. Si è costituita in causa Equitalia Nord s.p.a., chiedendo il rigetto del reclamo la conferma del decreto impugnato.
8. Benchè regolarmente notificati, non si sono costituiti in causa Zanotti s.p.a. né il commissario giudiziale del concordato.-

Considerato che

1. Con il provvedimento reclamato il tribunale ha riconosciuto che la "nuova finanza" prevista nella proposta concordataria non era entrata a far parte del patrimonio della società debitrice ed era, in tal senso, "neutrale", ma ha ritenuto che la proposta concordataria non fosse comunque ammissibile in quanto l'apporto finanziario del terzo, quand'anche non rientrante nel patrimonio del debitore, deve essere destinato al soddisfo del credito erariale secondo le regole sostanziali che riguardano il debitore e che "tra queste ultime" vi era "quella per cui l'IVA debba [essere] sempre interamente pagata in ambito concordatario".

anche al di fuori della transazione fiscale”.

A sostegno di tale assunto sono richiamate una sentenza resa in proposito dalla suprema Corte (si tratta di Cass. 7667/2012), la direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e la decisione resa dalla Corte di Giustizia della Comunità europea del 29/3/2012 (nel caso *Belvedere Costruzioni s.r.l.*, secondo la quale “ogni stato membro ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel suo territorio”) per desumerne la conseguenza secondo cui non sarebbe “praticabile la scontistica concordataria in questa materia che va considerata di ordine pubblico economico internazionale”.

2. Con il reclamo la società B.T. critica la motivazione della sentenza della suprema corte richiamata nel decreto del tribunale di Vicenza (e delle altre due non richiamate dal tribunale), sostenendo la erroneità della valutazione circa l’indole “sostanziale” della previsione di cui all’art. 182 ter l.fall. della quale offre una diversa lettura, di norma eccezionale il cui ambito di operatività è strettamente collegato all’ipotesi che il debitore prevedeva una proposta di concordato preventivo con transazione fiscale.

In proposito la reclamante ha osservato che «l’articolo 182 ter comma 1 legge fallimentare è norma eccezionale, indipendentemente dalla natura processuale e/o sostanziale che la stessa si voglia attribuire», in quanto introduce una deroga al principio della inalterabilità della graduazione dei privilegi stabilito dagli articoli 2740, 2741 e 2748 c.c. per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale del debitore in generale e ribadito, quanto al concordato preventivo, dal secondo comma dell’articolo 160 legge fallimentare.

Laddove si stabilisce che “se il credito tributario contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado inferiore...” ciò significa, secondo la reclamante, che un creditore tributario può essere soddisfatto non integralmente, indipendentemente dal rapporto con i beni gravati dal privilegio (come imporrebbe il secondo comma dell’articolo 160 cit.) e dunque viene introdotta una testuale eccezione al principio della inalterabilità dell’ordine dei privilegi.

La natura eccezionale della norma troverebbe poi conferma nella circostanza che essa: - si applica solo nel concordato preventivo e non nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182 bis legge fallimentare) né nel concordato fallimentare; - coinvolge solo i crediti tributari previdenziali privilegiati e non quelli assistiti da altre cause di prelazione; - non riguarda tutti i tributi.

La reclamante soggiunge che se la norma *de qua* esprimesse davvero un principio di natura sostanziale dovrebbe trovare applicazione in ogni concorso, il che comporterebbe una indebita applicazione analogica di una disposizione di chiara indole eccezionale.

Secondo la reclamante una piana interpretazione della disposizione in parola ne riconosce il carattere eccezionale e, in coerenza con la sua collocazione, la qualifica in termini di norma di carattere processuale, che consente di procedere alla decurtazione transattiva dei crediti tributari in deroga al principio del rispetto dell’ordine dei privilegi, con la sola eccezione del credito IVA.

In altri termini secondo la società reclamante “la previsione del pagamento integrale del credito Iva non è

un'eccezione al sistema dell'ordine di privilegi... ma semplicemente un'eccezione alla transigibilità dei crediti tributari, consentita nell'ambito del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione".

3. Il Creditore Equitalia ha replicato sul punto che: a.) la mancata previsione del pagamento integrale del credito IVA si poneva in contrasto con l'art. 182 ter l.fall. nella interpretazione accreditata anche dal giudice di legittimità; b.) la mancata previsione di classi dei creditori aveva comportato un indebito trattamento per i crediti erariali privilegiati, ingiustamente equiparati ai chirografi; c.) il concordato era stato approvato con voto determinante di creditori in conflitto di interessi.

4. La circostanza, pacifica in causa, che la tesi fatta propria dal tribunale, circa la inammissibilità del c.p., finisce per compromettere non solo il pagamento dei crediti dei lavoratori, ma financo quello – e sia pure parziale – dell'iva, essendo certo in causa che soltanto grazie all'apporto della c.d. nuova finanza prevista in sede concordataria, è possibile conseguire un riparto per i crediti diversi da quelli in prededuzione (come sarebbe invece in caso di fallimento) induce il collegio a riesaminare la questione, pur già affrontata e risolta dalla s. corte nelle decisioni richiamate dal tribunale vicentino.

5. I due punti fondamentali in forza dei quali il tribunale è pervenuto alla decisione di rigetto dell'omologazione sono rappresentati dai seguenti:

i.) la “nuova finanza” sebbene “neutrale” rispetto allo stato patrimoniale del debitore deve rispettare le regole sostanziali che riguardano il debitore”;

ii.) fra le “regole sostanziali che riguardano il debitore” vi è quella che impone il pagamento integrale del credito IVA in sede di concordato preventivo.

6. Sub i.)

La reclamante, anche in sede di discussione orale, ha richiamato la pronuncia resa da questa Corte in sede di rinvio nella controversia decisa da Cass. 9373/2012.

La sentenza n. 9373/2012 della suprema corte ha chiaramente stabilito i limiti entro i quali l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati, ossia solo allorché esso risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato.

Secondo i giudici di legittimità l'intangibilità dell'ordine delle cause di prelazione trova il suo limite nel patrimonio del debitore, e non vieta al terzo di condizionare il suo apporto finanziario alla soddisfazione preferenziale di crediti posposti, alla sola condizione che l'intervento non comporti alcuna variazione dello stato patrimoniale del debitore, né all'attivo - giacché in tal caso i creditori non potrebbero essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore - e neppure al passivo, con la creazione di poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto.

In sostanza, il terzo finanziatore può intervenire con mezzi propri a pagare i debiti del fallito senza

dover sottostare alle regole del concorso.

Nel caso di specie, come accertato dallo stesso tribunale, sul punto non fatto neppure oggetto di reclamo da alcuno, la c.d. nuova finanza è pacificamente neutrale sullo stato patrimoniale della società concordataria.

Del pari non è stato neppure posto in discussione che soltanto grazie all'apporto finanziario del terzo è possibile il pagamento dei creditori diversi da quelli in prededuzione.

Nella prospettiva adottata dal tribunale, peraltro, quella disposizione "sostanziale", sebbene contenuta nell'art. 182 *ter*, andrebbe a comporre il quadro delle regole sulla ammissibilità stessa della proposta concordataria, costituendo un imprescindibile requisito della proposta concordataria, nel senso che la previsione del pagamento integrale del credito IVA dovrebbe essere necessariamente contenuta nel piano, a prescindere dai mezzi con i quali si intende attuare il concordato.

Si tratta dunque di stabilire se la proposta concordataria che non preveda la transazione fiscale debba o meno comunque prevedere il pagamento integrale del credito dell'Erario per IVA, ossia di affrontare la questione innanzi indicata sub ii.

7. Sub ii.)

La corte osserva che la questione sollevata dalla controversia risulta ampiamente dibattuta in giurisprudenza, benché in due distinte occasioni la suprema corte abbia avuto modo di affermare il principio richiamato nel decreto impugnato (Cass. 22931-22932/2011; Cass. 7667/2012), in quanto sono censibili precedenti delle corti di merito che hanno ritenuto di poter disattendere gli insegnamenti del giudice di legittimità, non condividendone le motivazioni (Trib. Como 29-1-2013; Trib. Varese 30-6-2012).

E anche la dottrina che si è occupata della questione ha espresso non di rado accenti critici alle argomentazioni spese dal supremo collegio per pervenire alla soluzione poi fatta propria dal tribunale nel decreto qui reclamato.

La complessità della questione (in gran parte originata da una stratificazione normativa nient'affatto lineare e coerente) è poi incrementata dalla presenza di esigenze, esse pure implicate, di carattere sovranazionale e *lato sensu* tributario.

Nella consapevolezza della delicatezza della questione interpretativa ritiene la Corte che risulti imprescindibile passare alla disamina dei singoli argomenti addotti a sostegno della tesi allo stato preponderante, anche in quanto così autorevolmente recepita dalla giurisprudenza di legittimità.

7.1. La prima, e fondamentale, argomentazione attiene alla qualificazione in termini di norma "sostanziale" della disposizione che stabilisce l'obbligo dell'integrale pagamento del credito IVA.

E' certo peraltro, come sottolinea il reclamante, che in sede esecutiva individuale e in sede di

concordato fallimentare il credito IVA dell'Erario rimane soggetto alla graduazione dei privilegi di cui all'art. 2778 c.c. e, collocandosi al 19° posto, onde potrebbe venir soddisfatto solo se i creditori di rango poziore siano stati soddisfatti integralmente.

Secondo la s.corte quel credito in sede di c.p. assume la qualità di credito super privilegiato, anteposto a tutti gli altri crediti privilegiati e deve essere soddisfatto per intero.

E, dunque, il medesimo credito erariale per IVA, ad accreditare la opzione interpretativa fatta propria dal s.c. (e dal tribunale nel provvedimento qui reclamato), subirebbe un diverso trattamento in funzione della procedura ad esso applicata, con il che si evidenzia come a voler considerare – come suggerito dalla s.corte – la natura giuridica del credito piuttosto che la disposizione processuale si perviene alla conclusione che quel credito non può subire un trattamento così diverso in ragione del processo esecutivo nel quale concorre.

La natura “eccezionale” della disposizione di cui si tratta è riconosciuta dalla stessa sentenza n. 22931 e 22932 laddove si afferma che *“la disposizione che sostanzialmente esclude il credito Iva da quelli che possono formare oggetto di transazione, quanto meno in ordine all'ammontare del pagamento, è una disposizione eccezionale che ... attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile”*.

Ed è certamente indiscutibile che il legislatore può *“per cause discrezionalmente individuate, attribuire un trattamento particolare a determinati crediti, come avviene per la prededuzione”*, ma il punto è che si tratta di verificare proprio se il legislatore abbia voluto, con la disposizione normativa più volte richiamata, produrre quell'assai peculiare trattamento al credito IVA in ogni ipotesi di concordato preventivo.

Non può al riguardo non rilevarsi in segno contrario che:

- se la volontà del legislatore fosse stata quella di creare un trattamento “superprivilegiato” per il credito IVA, per le menzionate esigenze comunitarie, ben avrebbe potuto disporre una diversa collocazione nell'ordine dei privilegi;
- la collocazione della disposizione all'interno dell'art. 182 ter l.fall. ne evidenzia la diretta attinenza con l'istituto della transazione fiscale;
- non è dato constatare la presenza di qualsiasi riferimento nei lavori preparatori e nelle relazioni a tale volontà del legislatore;
- l'intento sottostante alla riforma del concordato preventivo (e della legge fallimentare in generale) è nel senso di facilitare l'uscita dalla crisi imprenditoriale attraverso il ricorso alle procedure di c.p. e non renderla più ardua (come sarebbe certamente accedendo all'interpretazione accreditata dalla s.corte).

La s.corte ha poi evidenziato la inammissibilità di una soluzione interpretativa che rimettesse alla scelta arbitraria del debitore se pagare o meno l'IVA. Tale argomento, indubbiamente suggestivo, non è peraltro persuasivo perché, una volta accreditata la natura meramente facoltativa per il debitore della transazione fiscale (come stabilito dalla S. corte), è certo che una differenza per l'imprenditore fra le due ipotesi (c.p. con e c.p. senza transazione fiscale) bisogna pur ravvisarla.

E, in tale diversità di disciplina tra c.p. con e c.p. senza transazione fiscale non può affatto escludersi

evenienze concrete nelle quali il debitore abbia uno specifico e puntuale interesse alla definizione delle liti tributarie con il fisco e al c.d. consolidamento del suo debito verso l'erario, trattandosi in ogni caso di questioni inerenti la scelta discrezionale del legislatore di conformare l'istituto della transazione fiscale come più o meno appetibile per il debitore.

7.2. La seconda argomentazione si incentra sulla considerazione che la garanzia del credito IVA sarebbe spesso inesistente, come nel caso di prestazioni di servizi.

Si tratta di un evidente *lapsus* nel quale è incorsa la Corte, in quanto il credito IVA per il quale si discute non è quello di rivalsa spettante al fornitore di beni - prestatore di servizi (che gode del privilegio speciale ex art. 2758 c.c.), ma quello spettante all'Erario per la riscossione dell'imposta, munito di privilegio generale di grado 19° (art. 2778 c.c.).

7.3. La terza argomentazione addotta a sostegno della tesi accreditata nella giurisprudenza di legittimità si basa sul richiamo agli orientamenti assunti in sede comunitaria.

Che l'IVA sia un "*tributo costituente risorsa propria dell'Unione Europea*" non è più seriamente posto in discussione, ma ciò che rileva ai fini che ne occupano è se tale natura imponga o meno la interpretazione adottata dal decreto impugnato.

E, in proposito, il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia non appare decisivo, in quanto ciò che è stato oggetto di censura dai giudici comunitari è stata la emissione di provvedimenti con cui lo Stato Italiano aveva stabilito in via generale la rinuncia indiscriminata al recupero dell'imposta evasa nei confronti di tutti i debitori (era il caso della sentenza 17/7/2008, relativa al condono IVA).

Per quanto riguarda la previsione normativa della chiusura delle liti pendenti ultradecennali avanti le commissioni tributarie la Corte di Giustizia nella sentenza richiamata dal decreto del tribunale (29/3/2012, C-500-/10, *Belvedere Costruzioni s.r.l.*) ne ha ritenuto la piena conformità ai principi comunitari.

In tale contesto la previsione che il credito iva sia trattato come gli altri crediti privilegiati nell'ambito di una procedura esecutiva (quale il c.p.) e debba, dunque, scontare gli eventuali limiti di incapienza del patrimonio del debitore non pare andare incontro ad alcuna violazione dei principi comunitari.

Anche il decreto qui impugnato, oltre a contenere il richiamo alle direttive comunitarie e alla pronuncia della Corte di Giustizia, contiene un riferimento a esigenze di "*ordine pubblico economico internazionale*" che dovrebbero militare a favore della tesi della non falcidibilità del credito IVA.

Ma se si trattasse effettivamente di "*ordine pubblico economico internazionale*" certamente il pagamento integrale dell'IVA dovrebbe valere non nelle sole ipotesi di concordato preventivo e di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ma si dovrebbe imporre in qualsiasi ipotesi di esecuzione individuale e collettiva, il che pacificamente non è e nessuno sostiene.

E la già evidenziata differenza di disciplina del medesimo credito in differenti procedure esecutive

È la già evidenziata differenza di disciplina del medesimo credito in differenti procedure esecutive certamente mal si concilia con la esigenza "sovranzionale" che con l'interpretazione accreditata dal giudice di legittimità si reputa di dover tener presente e salvaguardare, evidenziandosi così i limiti intrinseci a una siffatta opzione interpretativa.

In tale prospettiva ermeneutica, riesce difficile trascurare che ora l'ampliamento della previsione alle ritenute fiscali non appare in alcun modo riconducibile alle esigenze connesse ad adempimenti di ordine comunitario e finisce per indebolire ulteriormente, se non svuotare completamente, la argomentazione in rassegna.

Anche la previsione di cui all'art. 7 della legge 27/1/2012 n. 3, in tema di c.d. "concordato minore" non pare affatto contenere una "interpretazione autentica" dell'art. 182 ter l.fall. nel senso fatto proprio dalla Corte di cassazione, in quanto da un lato la esigenza del legislatore di ribadire la previsione in ordine al pagamento integrale del credito IVA sembrerebbe piuttosto confermare che la disposizione di cui all'art. 182 ter l.fall. ha esclusiva valenza all'interno del concordato preventivo e non rappresenta una "disciplina sostanziale" (direttamente applicabile in ogni procedura concorsuale) e, dall'altro, si risolve nella riproposizione della facoltà per il debitore di adire la transazione fiscale anche nel concordato "minore" con la stessa precisazione circa la necessità di pagamento integrale di quella particolare imposta.

8. In definitiva, sul punto la non persuasività delle argomentazioni addotte per pervenire a un risultato che, sia sotto il profilo strettamente normativo (attribuzione a un credito di grado 19° della collocazione in buona sostanza, in prededuzione) sia sotto il profilo delle conseguenze concrete (esclusione del pagamento dei crediti dei lavoratori e di parte dello stesso credito iva) non pare per nulla soddisfacente né ragionevole, induce la corte a discostarsi dalla opzione interpretativa recepita nel decreto impugnato, escludendo che, in assenza di transazione fiscale, il debitore concordatario sia inderogabilmente tenuto a prevedere il pagamento integrale del credito IVA dell'erario.

9. La ritenuta ammissibilità della previsione del piano relativa al credito IVA, ripropone le ulteriori questioni, giudicate assorbite dal tribunale di Vicenza, e attinenti alla mancata previsione di classi dei creditori e alla deliberazione con voto da parte di creditori in conflitto di interessi.

Sul primo punto pare sufficiente rilevare che la pretesa dell'opponente alla collocazione quale credito postergato ex art. 2467 c.c. del credito spettante ad Abafin e Dal Maso, che si sono resi cessionari di alcuni crediti, non tiene conto che costoro non hanno affatto finanziato la società, ma ne hanno acquistato i crediti, sborsando il relativo corrispettivo, lasciando immutata la situazione patrimoniale della società e subendo, a fronte di quell'esborso, la falcidia concordataria.

Quanto alla presenza di un interesse in conflitto pare sufficiente rilevare, da un lato, che non è stata neppure prospettata la sussistenza di una causa di esclusione dal voto ai sensi dell'art. 177 l.fall., e, dall'altro, che la stessa configurabilità di una situazione di conflitto di interessi non pare prospettabile con riferimento alle procedure concorsuali (v., da ultima, con riferimento al concordato fallimentare, Cass. 3274/2011).

10. Non sussistono, dunque, motivi per non disporre la omologazione della proposta concordataria presentata da B.T. s.p.a. in liquidazione.


Il decreto di rigetto reclamato va, pertanto, revocato e gli atti vanno rimessi al tribunale al quale la legge riserva la pronuncia in caso di concordato e anche, come nella specie in caso di concordato con cessione dei beni, per i provvedimenti conseguenti di cui all'art. 182 l.fall.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del reclamo proposto da B.T. s.p.a. in liquidazione avverso il decreto 27 dicembre 2012 del tribunale di Vicenza, *revoca* detto decreto e *rimette* gli atti al tribunale di Vicenza per l'omologazione del concordato preventivo e la adozione dei successivi provvedimenti.

Venezia, 21 marzo 2013.-

Il Presidente
Vittorio Rossi



CORTE
DEPOSITO

07 MAG 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia APOLLONI

DATO AVVISO
TELEMATICO
Oggi 02/05/13
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia APOLLONI

COPIA RILASCIATA AD USO
GIURISDIZIONALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia, li

09 MAG 2013
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO



IL CASO.it